



11299/2011
ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 5590/2009

Cron. 11298

Rep. 3382

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO TRIFONE - Presidente - Ud. 24/02/2011
- Dott. FULVIO UCCELLA - Consigliere - PU
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -
- Dott. ULIANA ARMANO - Rel. Consigliere -

contributo
unificato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5590-2009 proposto da:

W

[] SRL IN LIQUIDAZIONE [], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore liquidatore Dott. [], considerata domiciliata "ex lege" in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCIARRETTA ROMANO, giusta delega in atti;

2011

580

- ricorrente -

contro

[] LTD , in persona del proprio legale rappresentante [], elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMEO RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TURCI PAOLO giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

SPA ;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 61/2008 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, Sezione Prima Civile, emessa il 14/11/2007, depositata il 12/01/2008; R.G.N. 141/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIETRO GAETA che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Wk

Il Tribunale di Genova respingeva l'opposizione proposta dalla [] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con cui quest'ultima era stata condannata al pagamento, in favore della [], della somma di dollari USA 25.840 a titolo di corrispettivo per cosiddetto "nolo morto" per la prenotazione di spazio in nave per novanta contenitori; in accoglimento della domanda di manleva, condannava la [] s.r.l. a corrispondere a [] s.p.a. quanto corrisposto da quest'ultima a [] in esecuzione del rapporto in oggetto.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la [] s.r.l. in liquidazione .

All'impugnazione resistevano la [] e la [] s.p.a., quest'ultima proponendo altresì appello incidentale.

La Corte di appello di Genova , con sentenza depositata il 12-1-2008, rigettava l'appello principale della [] s.r.l. e dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Sutes s.p.a..

Avverso detta sentenza la [] s.r.l. propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

Resiste con controricorso [] presentando anche memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo la società ricorrente deduce la nullità assoluta della sentenza in relazione all'art.360 n.4 c.p.c per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

Il motivo è fondato.

Infatti nella motivazione della sentenza i giudici di appello ritengono fondati i motivi della impugnazione proposta dalla [] s.r.l., affermando esplicitamente che risulta "inammissibile la chiamata in causa di [] s.r.l. da parte di [] s.p.a " e che ciò è sufficiente a fondare l'accoglimento dell'appello principale.

Ancora nel prosieguo della motivazione essi evidenziano un ulteriore motivo di inammissibilità della domanda di [] s.p.a nei confronti della [] s.r.l., consistente nei limiti che possono essere riconosciuti al rapporto di garanzia impropria che " non può elidere il diritto della terza chiamata in causa [] s.r.l. a vedere rispettati i criteri di

competenza territoriale" in base ai quali non era giustificato lo spostamento della cognizione del rapporto al giudice genovese.

In chiara contraddizione con il contenuto della motivazione, che afferma la fondatezza dell'appello principale, con il dispositivo della sentenza la Corte di Appello di Genova rigetta l'appello della s.r.l.

La contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza ne determina la nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2 (Cass. 3528/1997; 11.895/1995; 5808/1995; 7671/1995; 2281/1992).

Nel caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo non è infatti consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, ne' può farsi ricorso alla interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della medesima.


La sentenza pertanto va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Roma 24-2-2011

Il Consigliere estens.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 23 MAG 2011
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

